

Gruppo consiliare

SI Toscana a Sinistra

Firenze, 23 luglio 2015



CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
Xº LEGISLATURA

Prog. Lef. N. 11

Al Presidente

del Consiglio Regionale Toscano

OGG: Proposta di legge regionale

Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.

Proponenti Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sartí

Proposta di legge regionale

Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 Accelerazione della procedura per lo svolgimento del referendum. Modifiche all'articolo 34 della 1.r. 62/2007
- Art. 2 Periodi di sospensione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2007
- Art. 3 Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni. Modifica all'articolo 78 della l.r. 62/2007
- Art. 4 Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione che attribuisce allo Statuto regionale la disciplina dell'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali;

Visto l'articolo 75 della Costituzione che disciplina il referendum popolare;

Visto l'articolo 75 dello Statuto della Regione Toscana che disciplina l'istituto del referendum abrogativo;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 che disciplina i referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto;

Considerato quanto segue:

1. la vigente l.r. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni e che questo termine appare eccessivamente lungo,

- suscettibile di determinare un ritardo eccessivo nello svolgimento della consultazione referendaria;
- 2. l'arco temporale di svolgimento del referendum, previsto, dalla stessa legge, tra il 16 aprile e il 30 giugno risulta un vincolo temporale che può contribuire ulteriormente a tale ritardo;
- 3. è necessario modificare la l.r. 62/2007 al fine di prevedere un tempo più breve tra l'indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo ed eliminare l'attuale arco temporale intercorrente tra il 16 aprile e il 30 giugno, previsto per lo svolgimento dello stesso, stabilendo altresì il termine di trenta giorni entro il quale il referendum deve necessariamente svolgersi;
- 4. le modifiche della presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento della sua entrata in vigore;

approva la seguente legge:

Art. 1.

Accelerazione della procedura per lo svolgimento del referendum. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 62/2007

- 1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) le parole "non meno di centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "non meno di sessanta giorni e non più di novanta giorni".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:
- "3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, nei termini previsti dal comma 1".

Art. 2

Periodi di sospensione. Modifica all'articolo 35 della l.r. 62/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 35 è abrogato.

Art. 3

Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni. Modifica all'articolo 78 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 62/2007 le parole "periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 2" sono sostituite dalle seguenti " del periodo previsto dall'articolo 13, comma 2."

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Relazione

La nostra Regione ha ritenuto la partecipazione dei cittadini alle scelte regionali un valore aggiunto dotandosi, in tal senso, di strumenti normativi che ne permettessero il più possibile l'effettiva realizzazione. Infatti, il nostro Statuto regionale promuove la partecipazione dei cittadini e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme, come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica – caso che interessa da vicino l'istituto referendario-degli effetti delle politiche regionali.

Questa scelta di promozione della partecipazione popolare ha cercato, a suo tempo, di collegare operativamente il fine, la crescita democratica della comunità regionale, con i mezzi, gli istituti di partecipazione in senso stretto. Strumenti che però proprio per inverare lo spirito statutario e della normativa regionale vanno resi il più possibile efficaci.

Nel caso oggetto della proposta di legge ci troviamo di fronte ad uno strumento che riguarda il tema della partecipazione popolare attraverso i cosiddetti istituti di democrazia diretta. Strumento, tra l'altro, sul quale si è maggiormente appuntata l'attenzione del legislatore per il grado di incidenza che esso può comportare.

Per le suddette ragioni, questi strumenti vanno resi, quindi, il più possibile efficaci -anche per favorirne la piena estensione degli effetti- compreso i tempi per il loro svolgimento che devono essere sufficientemente congrui e brevi per poter garantire appunto una concreta efficacia dello stesso. I tempi lunghi previsti dall'attuale legislazione regionale tra l'indizione del referendum, con decreto del presidente della giunta regionale, e lo svolgimento della votazione rischiano di depotenziare gli effetti relativamente alle richieste di modifiche sulla legislazione regionale.

Giudichiamo, a questo fine, necessario dunque apportare delle modifiche all'attuale legislazione regionale intervenendo sostanzialmente sull' articolo 34 che ne disciplina l'indizione e lo svolgimento e sugli articoli ad esso collegati.

I Consiglieri

Tommaso Fattori